



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA, VIABILITÀ E MANUTENZIONE STRADALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 347 DEL 27/09/2018

Oggetto: SECONDA INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 23 DELL'08/02/2017 E SUCCESSIVA ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 319 DEL 13/09/2018, CON INDICAZIONE DELLA CATEGORIA DI UTENTI CONSENTITI ALL'ENTRATA ESCLUSIVA NELLA "Z.T.L. 3 AMBIENTALE": INSERIMENTO RESIDENTI DI VIA CURTATONE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

_che l'Amministrazione comunale attua da tempo interventi a tutela della salute dei cittadini attraverso l'adozione di misure volte a disincentivare l'utilizzo delle autovetture private ed a contenere gli effetti negativi determinati dal traffico per il numero di veicoli circolanti, dalle condizioni atmosferiche e dalla congestione viaria con danno per la cittadinanza;

_che in linea con tale politica ambientale l'Amministrazione comunale, nei tratti viari di Via de Amicis e Via Regina Margherita ha in svariate occasioni, ed in particolare durante manifestazioni ed eventi aperti alla cittadinanza, interdetto al traffico tali tratti mediante l'utilizzo di transenne ed il controllo da parte della Polizia Municipale;

_che mediante l'Ordinanza Dirigenziale n° 23 dell'08/02/2017, è stata **istituita la "Z.T.L. 3 Ambientale"** nei tratti di **Via Regina Margherita** (da Via Muzii a Corso Umberto I°) e **Via De Amicis** (da Via Regina Elena a Piazza Martiri Pennesi) anche nel pomeriggio del **sabato dalle 16,00 alle 20,00** con esclusione del periodo natalizio dall'8 Dicembre al 6 Gennaio, in aggiunta ai giorni di domenica e festivi con esclusione del periodo natalizio dall'8 dicembre al 6 gennaio come già previsto nella Ordinanza Sindacale n. 323/2015, trascurando di disciplinare l'utenza avente diritto;

_che mediante l'Ordinanza Dirigenziale n° 319 del 13/09/2018, è stata integrata "l'Ordinanza Dirigenziale n° 23 dell'08/02/2017, limitatamente all'indicazione della categoria di utenti per la quale è consentita l'entrata esclusiva nella "Z.T.L. 3 Ambientale". Nello specifico è consentita l'entrata esclusiva ai **residenti** ed agli aventi titolo attestanti la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo (in possesso di idoneo titolo registrato ed autorizzato), nelle delle sotto elencate Vie, con veicolo intestato o in uso esclusivo: **1. Via Regina Margherita** (tratto compreso tra Via Leopoldo Muzii e Piazza della Rinascita); **2. Piazza della Rinascita, limitatamente ai civici 5, 65, 69, 74, 75 e 79**; **3. Via Nicola Fabrizi** (tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via Parini); **4. Via De Amicis** (tratto compreso tra Viale Regina Elena e Corso Vittorio Emanuele II); **5. Via M. Minghetti** (tratto compreso tra Viale Regina Margherita e Piazza Muzii); **6. Via Goito** (tratto compreso tra Via G. Mazzini e Via Clemente De Cesaris); **7. Via G.**

Mazzini (tratto compreso tra Viale della Riviera e Via M. Forti); **8. Via Piave** (tratto compreso tra Viale Regina Margherita e Via M. Forti); **9. Via Trento** (tratto compreso tra Via Nicola Fabrizi e Via Milano); **10. ZTL 1** (limitatamente a C.so Umberto I°, nei tratti compresi tra Corso Vittorio Emanuele II° a Piazza della Rinascita).

Considerato:

_che il Comune di Pescara intende intervenire più incisivamente al miglioramento delle condizioni ambientali della città in linea con le politiche già avviate, conformandosi alla pronuncia di cui sopra;
_che appare opportuno istituire la Z.T.L. 3 Ambientale nei tratti di Via Regina Margherita (da Via Muzii a Corso Umberto I°) e in Via De Amicis (da Via Regina Elena a Piazza Martiri Pennesi) anche nel pomeriggio del sabato dalle 16,00 alle 20,00 con esclusione del periodo natalizio dall'8 Dicembre al 6 Gennaio;

_che a seguito dell'emissione dell'Ordinanza Dirigenziale n° 319 del 13/09/2018, è stata riscontrata la necessità di includere nell'elenco ivi contenuto, degli utenti per i quali è consentita l'entrata esclusiva nella "**Z.T.L. 3 Ambientale**", i **residenti e gli aventi titolo di Via Curtatone**, attestanti la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo (in possesso di idoneo titolo registrato ed autorizzato), con veicolo intestato o in uso esclusivo;

Richiamate:

_l'Ordinanza Dirigenziale n° 319 del 13/09/2018, con la quale è stata riportata la categoria di utenti per la quale è consentita l'entrata esclusiva nella "**Z.T.L. 3 Ambientale**";

_l'Ordinanza Dirigenziale n° 23 dell'08/02/2017, con la quale è stata **istituita la "Z.T.L. 3 Ambientale"**;

_l'ordinanza sindacale n. 664 del 01/12/2014 ad oggetto il riordino della disciplina delle aree pedonali (A.P.) e delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e degli accessi alle zone regolamentate;

_l'ordinanza sindacale n. 89 del 27/02/2015 "Disciplina Z..T.L. ed aree pedonali nella città di Pescara" con la quale si regolamentava l'accesso nelle aree pedonali e nelle Z.T.L.;

_la Delibera di G. C. n. 198 del 02/04/2015 esecutiva agli effetti di legge, con la quale si è provveduto a determinare le modalità e le tariffe dei contrassegni regolamentati dall'ordinanza n. 89/2015;

_l'ordinanza sindacale n. 323 del 25/06/2015 contenente "Nuova disciplina Z.T.L. Aree Pedonali – Sosta a pagamento e sosta con disco orario";

Richiamata:

_la deliberazione della Giunta Comunale n. 963 del 30/12/2016, con la quale è stata istituita la ZTL 3 AMBIENTALE;

_l'Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0001838 del 24/03/2016, con la quale è stato autorizzato *lo spostamento di due varchi già precedentemente autorizzati da via Mazzini angolo via Poerio a via Battisti angolo via Quarto dei Mille e da via Mazzini angolo corso V. Emanuele II a viale Regina Margherita angolo viale Leopoldo Muzii e l'installazione ed all'esercizio di un nuovo impianto per la rilevazione dell'accesso di veicoli alle zone a traffico limitato della città, in corrispondenza del varco di via de Amicis angolo viale Regina Elena;*

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 963 del 30/12/2016;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa,

ORDINA

di integrare l'Ordinanza Dirigenziale n° 23 dell'08/02/2017 e la successiva Ordinanza Dirigenziale n° 319 del 13/09/2018, limitatamente all'indicazione della categoria di utenti per la quale è consentita l'entrata esclusiva nella "**Z.T.L. 3 Ambientale**". Nello specifico è consentita l'entrata esclusiva ai **residenti ed agli aventi titolo di Via Curtatone**, attestanti la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo (in possesso di idoneo titolo registrato ed autorizzato), con veicolo intestato o in uso esclusivo.

CONFERMA

in tutto e per tutto il contenuto e le prescrizioni dell'Ordinanza Dirigenziale n° 319 del 13/09/2018, nonché dell'Ordinanza Dirigenziale n° 23 dell'08/02/2017 e della precedente Ordinanza Sindacale n. 323 del 25/06/2015;

S'intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali e/o dirigenziali in contrasto con il presente provvedimento.

DEMANDA

- Al corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza, in ultimo il rilascio delle autorizzazioni agli aventi diritto.

AVVERTE

- I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 27 Settembre 2018

IL DIRIGENTE
ROSSI GIULIANO
(atto sottoscritto digitalmente)